

**LETTERA DI ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

tra

Agenzia per l'Italia digitale, ente pubblico non economico - istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 - codice fiscale 97735020584, con sede in Roma, Viale Marx, 43, in persona del Direttore generale, ing. Agostino Ragosa, legale rappresentante (di seguito, l'“**Agenzia**”)

e

Regione Toscana, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi sacrali, Piazza Duomo 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01386030488, rappresentata dalla dirigente regionale Ing. Laura Castellani, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di dirigente responsabile della struttura competente per materia “Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione”, nominata con decreto del Direttore Generale della Direzione Organizzazione e Risorse n. 5145 del 21/10/2010 autorizzata, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 82 del 10/01/2013 (di seguito, “**Amministrazione**”)

di seguito denominate congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO CHE IL PRESENTE ATTO OPERA NEL RISPETTO

- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, il “Codice”);
- del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del Codice;
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto stesso;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- di ogni provvedimento e/o documentazione predisposta dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell'articolo 79 del Codice;

- della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione degli schemi di protocolli di sperimentazione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti-SPC;
- della determinazione commissariale n. 146/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi";

VISTO CHE

- a) il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 2, conferisce all'Agenzia le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate in precedenza a DigitPA come specificate all'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;
- b) a tal fine l'Agenzia:
 - contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
 - detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;
 - assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
 - supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie;
- c) il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 1, assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e con l'Agenda digitale europea;

d) l'articolo 5, comma 1, del Codice dispone che *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1 giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*

e) l'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice dispone che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, *“Si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo...”*;

f) l'articolo 5, comma 4, del Codice dispone che *“L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo”*;

g) l'articolo 81, comma 2bis del Codice dispone che *“Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*;

h) l'articolo 6, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato”*;

i) la Regione Toscana in data 5 ottobre 2009 ha emanato la legge n. 54 recante *“Istituzione del sistema informativo e del sistema regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”* che all'articolo 2 prevede il seguente ambito di applicazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno:

- a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
- b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione;
- c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

- d) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
- e) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;
- f) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali;
- g) ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
- j) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 54/2009, la Regione Toscana consente a tutte le persone fisiche nonché alle associazioni, alle istituzioni e alle imprese di effettuare i pagamenti ad essa spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- k) ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 54/2009, la Giunta regionale, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale predispone, mantiene e mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 2 i servizi digitali per i pagamenti;
- l) ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 54/2009, affinché i soggetti di cui al comma 1 possano conoscere le loro posizioni debitorie nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, la Regione Toscana predispone e attiva, nell'ambito della infrastruttura di rete regionale un servizio digitale di accesso alle posizioni debitorie;
- m) ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 54/2009, il servizio digitale di cui al comma 2, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale, è messo a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 2 affinché gli stessi possano esporre unitariamente dati e informazioni sulle posizioni debitorie dei soggetti di cui al comma 1;
- n) il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012 – 2015" pone attenzione al tema dei pagamenti on-line

CONSIDERATO CHE

- o) è esigenza della Pubblica Amministrazione a fronte dei pagamenti ricevuti di:
 - avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate;
 - fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
- p) sulla base dei compiti definiti dalla norme di cui alle precedenti lettera g e lettera h, anche ai fini di generare economie di scala per le pubbliche amministrazioni e facilitare gli adempimenti della normativa, risulta utile e necessario collegare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati alle piattaforme di pagamento che si realizzeranno sul territorio nazionale;

q) l'Amministrazione ha realizzato la Piattaforma Territoriale per i Pagamenti, denominata IRIS, abilitante il pagamento on-line dei servizi della PA regionale, ad oggi in uso da parte di una molteplicità di enti locali toscani, in virtù di specifici contratti ed adesioni;

r) le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente atto allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti;

Tutto quanto premesso visto e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nell'ambito del presente Protocollo si intende per:

a) **Amministrazioni Pubbliche**: le Amministrazioni definite all'articolo 2, comma 2 del Codice;

b) **Nodo dei Pagamenti-SPC**: la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra l'Amministrazione e/o le Amministrazioni aderenti e i Prestatori Abilitati messa a disposizione dall'Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dell'articolo 81, comma 2bis, del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Codice;

c) **Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC**: i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Prestatore Abilitato, conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento del Nodo dei Pagamenti-SPC, così come descritti nelle Linee guida e nei relativi allegati;

d) **Lettera di adesione**: il presente atto, che regola le procedure legate all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Amministrazioni aderenti, ivi inclusa l'Amministrazione;

e) **Amministrazione/i aderente/i**: le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti pubblici, anche non economici, che, tramite l'adesione alla Piattaforma Territoriale dei Pagamenti (PTP), fanno capo all'Amministrazione che sottoscrive il presente atto, al fine di aderire al sistema dei pagamenti telematici attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC e nel rispetto del presente atto;

f) **Piattaforma Territoriale dei Pagamenti (PTP)**: sistema di pagamento online, rivolto agli Utenti privati, avente l'obiettivo di rendere disponibile un servizio di pagamento in favore delle Amministrazioni aderenti, che, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, garantisce il riversamento dei pagamenti sul conto corrente della banca tesoriera e/o cassiera della singola Amministrazione aderente – in Toscana denominato IRIS;

- g) **Prestatore Abilitato:** il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114-sexies del TUB, veicolando i relativi flussi attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC in quanto aderente al sistema in seguito alla sottoscrizione di apposito accordo di servizio con l'Agenzia;
- h) **PEC:** posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- i) **Referente dei servizi:** la persona nominata dall'Amministrazione quale referente e responsabile nei confronti dell'Agenzia;
- j) **Referente Agenzia:** la persona nominata dall'Agenzia quale Referente nei confronti dell'Amministrazione e delle Amministrazioni aderenti alla PTP, ivi inclusa l'Amministrazione;
- k) **Utente privato:** cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore Abilitato per effettuare un pagamento a favore di un'Amministrazione aderente;
- l) **Linee guida:** il provvedimento "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" unitamente ai relativi allegati emanato dall'Agenzia e inerente le regole e le specifiche attuative per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Articolo 2

(Premesse, Considerato e Allegati)

1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo, così come formano parte integrante e sostanziale dello stesso le Linee guida e i relativi allegati, e precisamente:

Allegato A - "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione";

Allegato B - "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC".

2. Le espressioni riportate nei documenti appena citati hanno il significato per ognuna di esse specificato negli stessi documenti, salvo che il contesto delle singole clausole del presente atto disponga diversamente.

3. L'Amministrazione e la sua struttura operativa, rispetto al contenuto dei suddetti documenti, rimangono estranee a tutto quanto concerne l'erogazione del servizio di pagamento, di cui si farà carico il Prestatore di servizi di pagamento di volta in volta selezionato dall'Utente privato tra quelli abilitati ai fini della richiesta dell'ordine di pagamento per l'esecuzione della relativa operazione di pagamento in favore dell'amministrazione beneficiaria del pagamento stesso.

Articolo 3

(Oggetto del presente atto)

1. Oggetto del presente atto è l'adesione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC da parte dell'Amministrazione, in qualità di responsabile della PTP, al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute all'Amministrazione e/o alle Amministrazioni aderenti alla PTP, attraverso i servizi di pagamento erogati dai Prestatori Abilitati, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 5 del Codice e nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida.
2. Le procedure di cui al comma 1 saranno rese disponibili, a livello sperimentale e in seguito in via definitiva e a regime, agli utenti del servizio per tutta la durata del presente atto.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

1. L'Amministrazione si fa carico delle attività di test preliminari e strumentali all'adesione al sistema dei pagamenti offerto dal Nodo dei Pagamenti-SPC, rispettivamente nella qualità di beneficiaria dei pagamenti e di intermediario per le Amministrazioni aderenti. Resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione e della sua struttura operativa, nella sua funzione di gestore della PTP, in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati.
2. Le Parti si impegnano ad avviare la fase preliminare di test di cui al comma precedente entro e non oltre 60 (sessanta giorni) di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
3. L'Amministrazione, in qualità di titolare della PTP, si impegna a mantenere la PTP per consentire il colloquio tra le Amministrazioni aderenti, ivi inclusa l'Amministrazione stessa, e il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo scambio dei flussi tra la PTP e i Prestatori Abilitati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida.
4. Gli oneri per l'attivazione e l'adesione sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.
5. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Amministrazione, si impegna, sin da ora, a promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e sensibilizzazione, l'adesione da parte delle Amministrazioni ad esso facenti capo o comunque collegate
6. L'Amministrazione mette a disposizione l'infrastruttura tecnologia di connessione tra l'Agenzia e le Amministrazioni aderenti senza oneri a carico dell'Agenzia.
7. L'Amministrazione si obbliga a comunicare all'Agenzia le Amministrazioni via via aderenti alla PTP, al fine di consentire all'Agenzia di avere piena contezza del numero delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o

comunque risultano collegate alla PTP per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC.

8. L'Amministrazione, si impegna, per ogni Amministrazione aderente alla PTP, ad inviare all'Agenzia, con le modalità che quest'ultima si riserva di indicare nel dettaglio preliminarmente all'atto dell'inoltro, le informazioni che dovessero risultare necessarie al funzionamento del Nodo dei Pagamenti-SPC.

9. Per le attività svolte nell'ambito del presente atto nulla è dovuto dall'Agenzia ai Prestatori Abilitati che, se del caso, saranno remunerati sulla base di accordi commerciali con l'Utente privato.

10. La PTP espone all'Utente privato i costi che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione di pagamento in coerenza alle informazioni fornite al Nodo dei Pagamenti-SPC dai Prestatori Abilitati.

Articolo 5

(Durata e recesso)

1. La sottoscrizione del presente atto comporta l'adesione nel tempo dell'Amministrazione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC, fermo restando comunque in capo all'Amministrazione l'obbligo di comunicare all'Agenzia l'elenco delle Amministrazioni aderenti alla PTP, al fine di consentire all'Agenzia di avere piena contezza del numero delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate alla PTP per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC.

2. Laddove, in pendenza dell'efficacia del presente atto, le Linee guida emanate dall'Agenzia dovessero essere modificate e/o integrate, le Parti concordano sin da ora che le disposizioni contenute nelle Linee guida, come da ultimo modificate e/o integrate, risulteranno anche, ex art. 1339 c.c., inserite nel presente atto, altresì in sostituzione delle clausole difformi apposte in esso dalle Parti, senza necessità alcun ulteriore consenso tra le Parti.

3. Durante la vigenza del presente atto, l'Agenzia e l'Amministrazione si riservano la facoltà di recedere dallo stesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC all'indirizzo di cui all'articolo 8 del presente atto, con preavviso di 180 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

Articolo 6

(Trasparenza)

1. L'articolo 8 dell'accordo di servizio in appendice all'Allegato B delle Linee guida prevede che il Prestatore Abilitato renda noto all'Utente privato il costo che quest'ultimo dovrà

sostenere per effettuare l'operazione, prima della richiesta dell'operazione stessa.

2. La PTP, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, deve rendere noto all'Utente privato il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per eseguire tale operazione sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia.

Articolo 7

(Implementazioni tecnologiche e procedurali)

1. Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere l'impianto tecnologico conforme alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente Agenzia ed il Referente dei servizi.

2. L'Amministrazione, in qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, e l'Agenzia adeguano le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le tempistiche concordate al comma che precede.

Articolo 8

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Le Parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona (Referente Agenzia, Referente dei servizi per l'Amministrazione) quale referente e responsabile del presente atto nei confronti della controparte, alla quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dal Protocollo e dai suoi allegati. L'Amministrazione delega il Referente dei servizi ad eseguire ogni comunicazione all'Agenzia inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli bancari, necessari all'attivazione del servizio e le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire. Le comunicazioni, da inviarsi firmate digitalmente, sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Agenzia per l'Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it

Amministrazione: regionetoscana@postacert.toscana.it

Articolo 9

(Trattamento dei dati, Consenso al trattamento)

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dello stesso.

2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l'una in favore dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto. Ai fini della suddetta

normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente in materia di dati sensibili.

Articolo 11

(Disposizioni generali)

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del presente atto dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il presente atto resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Articolo 12

(Clausola fiscale)

1. Il presente atto è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.

Letto, Confermato e Sottoscritto digitalmente.